

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il comma 6, dell'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante "disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- VISTO** il Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l'articolo 66, comma 10 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lettera a), 683, commi 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688, 689 e 703;
- VISTO** l'articolo 625 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, concernente "Specificità e rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;

- VISTO** l'articolo 577 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente "Modalità di svolgimento dei concorsi";
- VISTA** la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia";
- VISTA** la Legge 4 novembre 2010, n. 183 recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" e, in particolare, l'articolo 19 inerente alla specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della Legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante "Approvazione direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare";
- VISTA** la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, emanata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 recante "Modalità tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici";
- VISTO** il comma 4-bis dell'articolo 643 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dal Decreto Legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", così come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 12 dicembre 2017, n. 228 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale, quanto previsto dall'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, può trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- VISTO** il Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante "Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, comma 2 e 3 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, al Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della Legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- VISTO** il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazione dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
- VISTO** il regolamento per la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in data 27 maggio 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazione e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche”;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;
- VISTA** la lettera n. M_D A0D32CC REG2024 0238628 del 7 novembre 2024 con cui lo Stato Maggiore della Difesa ha rilasciato il prescritto “nulla osta” all’emanazione del presente bando di concorso;
- VISTA** la lettera n. 147/1-6 IS del 18 gennaio 2025 con cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 15° concorso triennale per 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri;
- RAVVISATA** la necessità di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 15° corso triennale di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri (2025-2028);
- RAVVISATA** l’opportunità, per motivi di economicità e di speditezza dell’azione amministrativa, di prevedere la possibilità di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle domande fosse elevato;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 –registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390– recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare,

D E C R E T A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 15° corso triennale (2025-2028) di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri.
2. Dei 626 posti messi a concorso, 125 sono riservati:
 - al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l’Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
 - ai diplomati delle Scuole militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica o che siano in grado di conseguire il diploma al termine dell’anno scolastico 2024-2025;
 - agli assistiti dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito Italiano, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti.

3. I posti riservati di cui al precedente comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei, saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito.
4. Con successivo decreto sarà indetto il concorso per l'ammissione al 15° corso triennale di 24 Allievi Marescialli riservato, ai sensi dell'articolo 33 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue di cui all'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso Reparti/Enti situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale.
5. È stabilito in 26 il numero dei vincitori del concorso di cui al precedente comma 1 da formare nella specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, ai sensi dell'articolo 683, comma 7, lettera a) del Decreto Legislativo n. 66/2010, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 22, comma 5.
6. All'atto della presentazione della domanda con le modalità di cui al successivo articolo 4, i candidati hanno facoltà di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nella specializzazione di cui al precedente comma 5.
7. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare o annullare le prove di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (fermo restando il termine di cui al successivo articolo 4, comma 1, per il possesso dei requisiti di partecipazione, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne darà immediata comunicazione, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.carabinieri.it, nonché nel Portale del reclutamento (inPA).
8. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sarà dovuto alcun rimborso ai candidati per eventuali spese da essi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
9. La Direzione Generale si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà dato avviso nel sito internet www.carabinieri.it definendone le modalità. Il citato avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. A titolo informativo, il suddetto avviso potrà essere pubblicato nel Portale del reclutamento (inPA).

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso possono partecipare:
 - a) i militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti e a quello degli Appuntati e Carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo Forestale), nonché gli Allievi Carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 - 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione della prova di efficienza fisica prevista dal successivo articolo 11;
 - 2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2024-2025, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle università di cui all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza

secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;

- 3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di età. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori;
 - 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a quella nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti;
 - 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio;
 - 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta o con decreto penale di condanna, a pena condizionalmente sospesa o con il beneficio della non menzione;
 - 8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
 - 9) non siano sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
 - 10) nel caso di procedimento penale per delitti non colposi precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione;
- b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande:
- 1) abbiano compiuto il 17° anno di età e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, di cui agli articoli 684, comma 2, lettera b), numero 2), e 703, comma 1 del Decreto Legislativo 66/2010, il limite massimo di età è elevato sino al giorno di compimento del 28° anno. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione;
 - 2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2024-2025, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'università di cui all'articolo 1 della Legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovrà documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del D.Lgs. 165/2001, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
 - 3) godano dei diritti civili e politici;
 - 4) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
 - 5) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi né si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri;
 - 6) abbiano tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
 - 7) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato d'ufficio dall'Arma dei Carabinieri con le modalità previste dalla normativa vigente;

- 8) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psicofisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'articolo 957, comma 1, lettera e-bis del Decreto Legislativo n. 66/2010;
 - 9) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - 10) se militari nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale), non siano sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione.
2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al precedente comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'età.
 3. I requisiti di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 638, comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4. Gli stessi e l'idoneità psicofisica di cui al successivo articolo 12, fatta eccezione per l'età, devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri, pena l'esclusione dal concorso.
 4. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma di conseguirlo al termine dell'anno scolastico 2024-2025, dovranno far pervenire, al momento del rilascio, qualora idonei alla prova orale e comunque entro il 30 luglio 2025, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'avvenuto conseguimento all'indirizzo email cnsrconcmr@pec.carabinieri.it.
 5. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
 6. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali.

Art. 3

Area concorsi on-line e Portale del reclutamento

1. La procedura relativa al concorso viene gestita tramite il sito www.carabinieri.it-area concorsi. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata in detto sito.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione è necessario munirsi per tempo delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione. Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it. Il sistema di identificazione dovrà essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
3. Sul portale del reclutamento (di seguito denominato portale inPA), raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it, verranno pubblicati il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento all'area concorsi on-line per le attività di cui al precedente comma 2, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione della graduatoria finale di merito.

Art. 4

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno

successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nel Portale inPA. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo sarà prorogato al primo giorno feriale successivo. Per la data di presentazione farà fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.

2. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quanto previsto dal precedente articolo 3 (comprese quelle cartacee) o con sistemi di identificazione intestati a persone diverse dal candidato.
3. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovrà compilare tutti i campi presenti, seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
4. La procedura chiederà al candidato di:
 - a) indicare due indirizzi e-mail validi:
 - posta elettronica standard, su cui riceverà una copia della domanda di partecipazione;
 - posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato da/su cui inviare e ricevere, con valore di notifica, eventuali comunicazioni attinenti alla procedura concorsuale, la quale dovrà essere mantenuta attiva per tutta la durata della procedura concorsuale, segnalando tempestivamente, alla casella cnsrconcmr@pec.carabinieri.it, ogni variazione dell'indirizzo stesso; in caso di candidati minorenni, la PEC dovrà essere intestata ad uno dei due genitori o, in mancanza, al tutore;
 - b) caricare una fototessera in formato digitale.
5. I candidati minorenni dovranno consegnare in occasione della presentazione alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonché la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittore/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validità.
6. Il candidato dovrà dichiarare:
 - a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
 - b) il proprio stato civile;
 - c) la residenza, il codice di avviamento postale, il numero telefonico (telefonia fissa e mobile) nonché il recapito presso il quale ricevere le comunicazioni relative al concorso (se ne è in possesso, anche il proprio domicilio digitale). Se cittadino italiano residente all'estero, dovrà indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Dovrà essere segnalata, altresì, all'indirizzo e-mail "cnsrconcmr@pec.carabinieri.it", ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
 - d) il titolo di studio posseduto;
 - e) il possesso della cittadinanza italiana;
 - f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso contrario dovrà indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il candidato dovrà impegnarsi, altresì, a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, all'indirizzo e-mail "cnsrconcmr@pec.carabinieri.it", qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola Marescialli e Brigadieri;
 - h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero proscioltto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle

Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneità fisica;

- i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito;
 - j) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all'articolo 645 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio);
 - k) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito o che siano in grado di conseguirlo al termine dell'anno scolastico 2024-2025 presso una Scuola militare dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica;
 - l) se è assistito dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei Carabinieri;
 - m) l'eventuale preferenza, ai sensi del precedente articolo 1, commi 5 e 6 per la formazione e per l'impiego nella specializzazione in materia di tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
 - n) l'eventuale possesso di uno o più dei titoli di merito indicati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando;
 - o) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui al successivo articolo 18. Il candidato dovrà fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
 - p) se intende sostenere la prova facoltativa di lingua straniera indicando una sola lingua tra quelle riportate nel successivo articolo 15;
 - q) se intende sostenere la prova facoltativa di informatica indicata nel successivo articolo 16;
 - r) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso è stabilito;
 - s) di prestare il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del Regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
7. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato genererà una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la invierà automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovrà essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
8. La domanda di partecipazione presentata non può essere integrata o modificata. Qualora il candidato debba apportare delle variazioni dovrà, entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullare la domanda presentata e procedere alla redazione di una nuova.
9. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovrà essere inviata dai soli candidati idonei alla prova orale, con le modalità indicate nel successivo articolo 14, comma 3. Eventuali modifiche delle modalità di consegna dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso.
10. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potrà essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, benché inviate nei termini e con le modalità indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
11. I militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresì, consegnare copia della suddetta domanda al Reparto/Ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo articolo 5.

12. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilità penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato, seguirà:
– ai sensi dell'articolo 76, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
– l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Maresciallo.
13. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2, comma 3, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
14. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA, circa le determinazioni adottate al riguardo.

Art. 5

Istruttoria delle domande dei candidati militari

- I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana di cui al successivo articolo 9 o per i candidati ammessi alla suddetta prova, qualora la prova preliminare sia stata effettuata, segnalare al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio Concorsi e Contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10).
- La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza Armata o di Polizia sarà eventualmente acquisita d'ufficio.

Art. 6

Svolgimento del concorso

- Il concorso prevede l'espletamento delle seguenti fasi:

Prova/Accertamento	Luogo di svolgimento ¹	Periodo indicativo di svolgimento nell'anno 2025	Durata in giorni
Prova preliminare	Roma	dalla 1 ^a decade di marzo	1
Prova scritta di conoscenza della lingua italiana		dalla 3 ^a decade di marzo	1
Prova di efficienza fisica		dalla 2 ^a decade di aprile	1
Accertamenti psicofisici e attitudinali		dalla 1 ^a decade di maggio	3
Prova orale		dalla 2 ^a decade di maggio	1
Prova facoltativa lingua straniera		dalla 3 ^a decade di giugno	1
Prova facoltativa di informatica			
Corso	Firenze	dalla 3 ^a decade di settembre	tre anni accademici
Roma ¹ : la data sarà indicata mediante avviso; Firenze ¹ : Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, Viale Salvo D'Acquisto 1, con data che sarà indicata mediante avviso.			

2. Le prove selettive non avranno luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno.
3. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1 del presente articolo; per contro, provvederà ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
4. Fermo restando quanto previsto nel presente decreto, per lo svolgimento della prova preliminare, della prova scritta di conoscenza della lingua italiana, della prova di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui al precedente comma 1, saranno osservate le norme tecniche emanate con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri. Detti provvedimenti dirigenziali saranno resi disponibili, prima della data di svolgimento delle prove concorsuali, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
5. I candidati ammessi alle prove e agli accertamenti indicati al precedente comma 1 dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.
6. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici dovranno indossare idonea tenuta ginnica. Solo i candidati che sono militari in servizio, nel giorno di svolgimento degli accertamenti attitudinali dovranno indossare l'uniforme. Inoltre, tutti i candidati dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e, qualora le attività concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.

Art. 7

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata saranno nominate:
 - a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, per la prova orale, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la prova facoltativa di informatica, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria finale di merito;
 - b) la commissione per la valutazione della prova di efficienza fisica;
 - c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici;
 - d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente;
 - b) un Ufficiale superiore, membro;
 - c) un docente di materie letterarie, membro civile;
 - d) un Luogotenente, segretario senza diritto al voto.

Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera e della prova facoltativa di informatica il docente di materie letterarie sarà sostituito, rispettivamente, da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un Ufficiale qualificato conoscitore della lingua e da un docente della materia di informatica oggetto della prova o, in mancanza, da un Ufficiale qualificato conoscitore della materia.

Se il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse rilevante, potrà essere nominata apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. In tal caso, i candidati saranno assegnati alla commissione e alla sottocommissione mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

3. La commissione per la valutazione della prova di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
 - c) un Ispettore, membro e segretario.Durante lo svolgimento degli esercizi fisici previsti, la commissione si avvarrà dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonché di personale dell'Arma dei Carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) due Ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni da segretario. Detta commissione si avvarrà del supporto di medici specialisti anche esterni.
5. La commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale con qualifica di "perito selettore attitudinale", membro;
 - c) un Ufficiale psicologo, membro.Il meno elevato in grado o, a parità di grado, il meno anziano dei membri svolgerà anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate più commissioni. Detta commissione si potrà avvalere altresì del supporto di un Ufficiale "psicologo" dell'Arma dei Carabinieri, nel caso previsto di cui al successivo articolo 13, comma 4, lettera b).

Art. 8

Prova preliminare

1. I candidati saranno sottoposti a una prova preliminare le cui modalità e indicazioni circa la data, l'orario e la sede di svolgimento saranno rese note mediante avviso consultabile nel sito internet "www.carabinieri.it", che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA. Le modalità di svolgimento, della correzione e della valutazione della prova sono indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. Resta, pertanto, a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione del relativo avviso e/o di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. I candidati ai quali non è stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
2. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario, in carta semplice, conforme al citato allegato A sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinerà l'esclusione del candidato minorenne.
3. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Saranno altresì considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, i candidati che prima dell'inizio della prova rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Se per lo svolgimento della prova è necessario ricorrere a più di una sessione, non saranno previste riconvocaioni, ad eccezione per i candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dal Corpo dei Vigili del Fuoco ai quali i candidati hanno chiesto di partecipare e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato, alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato stesso e alle prove INVALSI (entrambe annualmente calendarizzate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito) e alla discussione della tesi di laurea. I rinvii possono

essere previsti esclusivamente nel periodo già calendarizzato della prova. Se la prova verrà svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocaioni.

A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento all'indirizzo e-mail: cnsrconcmr@pec.carabinieri.it, un'istanza di nuova convocazione, utilizzando il modulo in allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, al massimo entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria che sarà opportunamente vagliata e riscontrata. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile, avverrà esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione.

4. In base all'esito della correzione e valutazione della prova preliminare verrà formato un elenco, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, di cui al successivo articolo 9, alla quale saranno ammessi i primi 3.100 candidati compresi nel citato elenco, nonché coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso.
5. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta di conoscenza della lingua italiana, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it, a partire dal giorno successivo a quello di svolgimento dell'ultima sessione della prova preliminare.
6. Ciascun candidato potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni giunte al di fuori del termine, saranno archiviate.

Art. 9

Prova scritta di conoscenza della lingua italiana

1. I candidati idonei alla prova preliminare di cui al precedente articolo 8, dovranno sostenere una prova scritta di conoscenza della lingua italiana. Le modalità di svolgimento, della correzione e della valutazione della prova sono indicate nel citato allegato C.
2. La sede e la data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it.
3. I candidati ammessi alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, portando al seguito un documento d'identità provvisto di fotografia e in corso di validità e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero.
4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni.
5. L'esito della prova, il calendario e le modalità di convocazione dei candidati idonei ammessi a sostenere la prova di efficienza fisica e, successivamente, per gli accertamenti psicofisici e attitudinali, di cui ai successivi articoli 10, 12 e 13, saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it.
6. All'esito della correzione e valutazione della prova scritta di conoscenza della lingua italiana, i candidati che avranno conseguito un punteggio di almeno 18/30 sono ammessi alla prova di efficienza fisica, di cui al successivo articolo 10.
7. Ciascun candidato potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della relativa griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali osservazioni relative agli esiti della prova, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni giunte al di fuori del termine, saranno archiviate.

Art. 10

Prova di efficienza fisica

1. I candidati che hanno superato la prova scritta di conoscenza della lingua italiana di cui al precedente articolo 9 saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei

Carabinieri per essere sottoposti alla prova di efficienza fisica che sarà svolta secondo le modalità e i criteri indicati nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti per la prova di efficienza fisica, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Sarà altresì considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, il candidato che prima dell'inizio della prova rinuncerà, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3, del presente bando.

A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire all'indirizzo e-mail: cnsrconcmr@pec.carabinieri.it, al predetto Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, utilizzando il modulo di cui al citato allegato D, al massimo entro le ore 13:00 del quinto giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potrà essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverrà a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con eventuale giubbotto parapioggia al seguito).

3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà il giudizio di inidoneità da parte della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinerà un giudizio di idoneità alla prova di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalità indicate nel citato allegato E, fino ad un massimo di 2 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 18.
4. All'atto della presentazione alla prova i candidati dovranno produrre i seguenti documenti in originale:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera previsto per le discipline sportive riportate nella Tabella B del Decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale che esercitano, in tali ambiti, in qualità di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale dovrà essere portata al seguito una fotocopia dello stesso);
 - b) referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza della prova di efficienza fisica e per le finalità indicate nel successivo articolo 12, comma 8. La mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc.) determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni.

Art. 11

Documenti da produrre

1. I candidati che hanno superato la prova di efficienza fisica di cui al precedente articolo 10, saranno convocati presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti psicofisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 12 e 13.
2. All'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
 - a) referto attestante la ricerca dei seguenti markers virali: HbsAg, anticorpi anti HCV e anticorpi anti HIV;

- b) certificato, compilato in ogni sua parte e in maniera conforme al modello riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di salute e i precedenti anamnestici di rilievo;
 - c) i candidati di sesso femminile dovranno, in aggiunta a quanto sopra, produrre:
 - referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni) per le finalità indicate nel successivo articolo 12, comma 8. La mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validità (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc.) determinerà l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
 - referto e immagini di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psicofisici;
 - d) per i militari in servizio dell'Arma dei Carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
 - e) per i candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di cui all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale;
 - f) elettrocardiogramma refertato;
 - g) referto di visita otorinolaringoiatrica;
 - h) referto di esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);
 - i) referto dei seguenti esami ematochimici:
 - emocromo completo;
 - VES;
 - glicemia;
 - creatinemia;
 - trigliceridemia;
 - colesterolemia totale;
 - transaminasemia (GOT e GPT);
 - bilirubinemia totale e frazionata;
 - gamma GT;
 - j) referto di esame delle urine standard e del sedimento;
 - k) documentazione sanitaria inerente eventuali patologie pregresse (fratture, traumatismi, interventi chirurgici, ricoveri, ecc.) o attuali (intolleranze, allergie, dismetabolismi, terapie e trattamenti in corso ecc.) del candidato degne di nota, con particolare riferimento a cartelle cliniche ed eventuali esami istologici e radiologici. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.
3. I predetti certificati dovranno essere originati da strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
4. La mancata presentazione o validità dei documenti di cui al presente articolo non consentirà di sostenere gli accertamenti previsti, con la conseguente esclusione dal concorso.

Art. 12

Accertamenti psicofisici

1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneità alla prova di efficienza fisica, di cui al precedente articolo 10, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo

7, comma 1, lettera c), presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri.

L'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con Decreto Ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse.

2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sarà considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3 del presente bando e per i candidati che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 11, comma 2, lettere a), f), g), h), i) e j) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalità di cui al precedente articolo 11, comma 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui al precedente articolo 11, comma 2, lettere a), b), d), e), f), g), h), i) e j) e, per le sole candidate, anche lettera d) referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinerà l'impossibilità per la commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso.
3. La commissione valuterà le risultanze della visita medica generale e dei seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - a) cardiologico;
 - b) oculistico;
 - c) odontoiatrico;
 - d) otorinolaringoiatrico;
 - e) ginecologico;
 - f) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
 - g) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato H, che costituisce parte integrante del presente bando, dovrà essere sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positività, sarà effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa). Il mancato rilascio del consenso comporta la esclusione dal concorso.

La commissione potrà, inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di cui al citato allegato G.

I candidati ancora minorenni, all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato G sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre i minorenni agli esami radiologici.

Per i candidati che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione degli accertamenti psicofisici abbiano già conseguito l'idoneità psicofisica in altri concorsi banditi dall'Arma dei Carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potrà esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti già eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneità già emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. A tale scopo, i candidati dovranno comunque portare al seguito la documentazione di cui al

precedente articolo 11, comma 2, del bando. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del candidato e dell'esame della documentazione anzidetta, potrà:

- a) pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneità psicofisica;
- b) disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utili per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adotterà i provvedimenti con le modalità descritte al successivo comma 6.

4. Gli accertamenti psicofisici verificheranno:

- a) per i candidati in servizio nell'Arma dei Carabinieri, ad eccezione degli Allievi Carabinieri, l'assenza di infermità invalidanti in atto, ai sensi dell'articolo 686, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle Avvertenze della Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014;
- b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva Tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al Decreto Ministeriale 4 giugno 2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).

5. I candidati devono, altresì, rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'articolo 587 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalità riportate nella Direttiva Tecnica emanata dall'Ispettorato Generale della Sanità Militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sarà nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze Armate.

6. La commissione, al termine dei predetti accertamenti, esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato uno dei seguenti giudizi:

- a) "idoneo" con l'indicazione del profilo sanitario per coloro per i quali è previsto;
- b) "inidoneo" con l'indicazione del motivo.

Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.

7. Saranno giudicati "inidonei" i candidati:

- a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5;
- b) risultati affetti da:
 - 1) imperfezioni e infermità che siano contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b);
 - 2) positività per l'abuso di alcool, riscontrata, anche in via indiretta;
 - 3) positività ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
 - 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
 - 5) tutte quelle imperfezioni e infermità non contemplate nell'elenco di cui al precedente punto 1), comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego

quale Maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri;

- c) che presentino tatuaggi o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare.

In particolare, saranno giudicati inidonei i candidati che presentano tali tatuaggi o alterazioni permanenti:

- 1) visibili con qualsiasi uniforme in uso;
- 2) anche se non visibili con le uniformi in uso, se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalità abnorme.

Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti psicofisici, richiamate al precedente articolo 6, comma 4.

8. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'articolo 640, comma 1-bis e ter e dell'articolo 1494, commi 5-bis e 5-ter del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 18. Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere la successiva prova orale e, solo qualora indicate nella domanda di partecipazione, le prove facoltative di lingua straniera e di informatica. Le vincitrici del concorso rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
9. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato agli interessati.

Art. 13

Accertamenti attitudinali

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 12 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera d), agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, convocato, non si presenterà nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sarà considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3, del presente bando.
3. Gli accertamenti attitudinali si svolgono, a cura della competente commissione, attraverso un'indagine conoscitiva e valutativa sulla struttura motivazionale, sui comportamenti tipo, sulle capacità interpersonali e sulle caratteristiche attitudinali dei candidati, così come sono declinate nel profilo attitudinale di riferimento. Gli accertamenti attitudinali hanno lo scopo di individuare le capacità e le potenzialità del candidato, in rapporto al ruolo da ricoprire ed alle responsabilità da esso discendenti, ovvero di rilevare le caratteristiche necessarie ad affrontare con esito positivo il previsto corso formativo e, successivamente, per svolgere le funzioni ed assolvere alle responsabilità proprie del ruolo per cui si concorre.

4. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi:
- a) una preliminare, nella quale un Ufficiale psicologo, avvalendosi della collaborazione del personale di assistenza necessario alle operazioni di vigilanza/sorveglianza e raccolta del materiale testologico, presso le aule concorsuali del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, provvede a somministrare uno o più test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacità di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale, nonché all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale;
 - b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 7, comma 1, lettera d), e comma 5, del bando, si riunisce per l'esame preliminare delle prove attitudinali. L'Ufficiale psicologo procede all'interpretazione delle risultanze dei test/questionari somministrati e delinea e illustra agli altri membri della commissione un quadro generale del candidato che costituisce una base di lavoro per il successivo colloquio collegiale. Successivamente la commissione attitudinale effettua una "intervista attitudinale di selezione" volta all'acquisizione di ogni elemento utile per giungere ad esprimere il giudizio definitivo nei riguardi del candidato. Se ritenuto necessario, al fine di approfondire specifici elementi psicologici non emersi nel corso dell'intervista, la commissione ha facoltà di sospendere l'esame e richiedere un secondo colloquio con un Ufficiale psicologo, diverso dal membro della commissione stessa che, all'uopo, redige una "relazione psicologica". Al termine del colloquio, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneità o inidoneità in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal "Profilo attitudinale" di riferimento quale Ispettore in servizio nell'Arma, tenendo conto dell'eventuale "relazione psicologica". Tale giudizio, che sarà notificato all'interessato, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
- Ulteriori disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente articolo 6, comma 4.
5. Durante gli accertamenti attitudinali:
- a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici;
 - b) eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione devono essere obbligatoriamente spenti.
- I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.

Art. 14

Prova orale

- 1. I candidati risultati idonei al termine degli accertamenti attitudinali di cui al precedente articolo 13, saranno ammessi a sostenere la prova orale. Contenuto e modalità della prova sono indicati nel citato allegato C.
- 2. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocaioni fatta eccezione per quanto indicato nel precedente articolo 8, comma 3.
- 3. Durante lo svolgimento della prova, eventuali apparecchi telefonici o ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso con provvedimento della commissione esaminatrice.
- 4. I candidati idonei alla prova orale, entro i tre giorni successivi alla comunicazione, devono far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui al citato allegato B e l'eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti, seguendo le modalità indicate nella "Guida per l'upload dei documenti sulla piattaforma del servizio concorsi on-line" che sarà pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi nella pagina web dedicata al concorso. La mancata presentazione dei suddetti documenti, comporterà la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.

5. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, l'Amministrazione provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.carabinieri.it circa le determinazioni adottate al riguardo. Detto avviso, a mero fine informativo, potrà essere pubblicato anche sul portale inPA.

Art. 15

Prova facoltativa di lingua straniera

1. La prova facoltativa di lingua straniera, solo per i candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al precedente articolo 14, consisterà in un'iniziale prova scritta e una successiva prova orale, che sarà sostenuta dai candidati idonei alla prova scritta, in non più di una lingua scelta tra albanese, araba, cinese, francese, inglese, portoghese, rumena, russa, spagnola e tedesca e si svolgerà con le modalità di cui al citato allegato C.
2. La sede e la data di svolgimento della prova saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

Art. 16

Prova facoltativa di informatica

1. La prova, solo per i candidati che hanno chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso e che hanno conseguito il giudizio di idoneità alla prova orale di cui al precedente articolo 14, consisterà in una prova scritta e si svolgerà con le modalità di cui al citato allegato C.
2. La sede e la data di svolgimento della prova saranno resi disponibili, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it. Non saranno ammesse nuove convocazioni rispetto alle date che saranno indicate.

Art. 17

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando, nonché quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6, comma 1, nonché per quelli necessari per raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.

Art. 18

Graduatoria finale di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a) nella graduatoria finale di merito.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a) valuterà, previa identificazione dei relativi criteri con apposito verbale, che sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonché nella sezione "amministrazione trasparente" del portale www.difesa.it, i titoli di merito dei soli candidati idonei alla prova orale di cui al precedente articolo 14. La valutazione dei titoli si concluderà entro trenta giorni dall'ultima sessione della prova orale. I titoli di merito saranno ritenuti validi solo se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e dichiarati nella domanda stessa. Gli esiti della valutazione dei titoli di merito saranno resi noti mediante avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, digitando il codice di sicurezza presente nella domanda di partecipazione (solo codice numerico, senza il prefisso alfa/numerico identificativo del concorso).
Ciascun candidato potrà formulare, entro i 3 giorni successivi a quello di pubblicazione degli

esiti della valutazione dei titoli, eventuali osservazioni relative ai suddetti esiti, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice. Eventuali osservazioni giunte al di fuori del termine, saranno archiviate.

3. A parità di merito, ai sensi dell'articolo 688, comma 5 del Decreto Legislativo n. 66/2010, si terrà conto dell'eventuale possesso nell'ordine di uno o più dei seguenti titoli di preferenza: orfani di guerra ed equiparati, figli di decorati al valor militare, di medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri, al valore dell'Esercito, al valor di Marina, al valor Aeronautico o al valor civile, nonché ai figli di vittime del dovere. In caso di ulteriore parità o in assenza dei precedenti titoli di preferenza è data la precedenza, nell'ordine di seguito riportato, ai candidati in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
 - a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
 - d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) la minore età anagrafica.
4. La graduatoria finale di merito sarà formata dalla commissione esaminatrice, sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana e in quella orale, gli incrementi attribuiti per la prova di efficienza fisica, per la prova facoltativa di lingua straniera, per la prova facoltativa di informatica e per la valutazione dei titoli di merito secondo i criteri riportati nel citato allegato B, e approvata con decreto dirigenziale del Direttore Generale per il Personale Militare e, successivamente, pubblicata nel Giornale Ufficiale della Difesa e nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nel Portale inPA. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del 15° corso triennale Allievi Marescialli, secondo l'ordine della graduatoria, i candidati idonei, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti e dei criteri previsti dal precedente articolo 1, commi 2 e 3.

Art. 19

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli di cui al precedente articolo 18, commi 2 e 3 del presente decreto, il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri potrà chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la falsità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione può escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonché per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.

Art. 20

Ammissione al corso

1. I candidati ammessi al corso Allievi Marescialli, se provenienti:
 - a) dal ruolo dei Sovrintendenti o da quello degli Appuntati e Carabinieri, conservano il grado rivestito;
 - b) dagli Allievi Carabinieri, conseguono la promozione a Carabiniere nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei Carabinieri;
 - c) dai militari dell'Arma dei Carabinieri in congedo, dai militari in servizio oppure in congedo di altre Forze Armate o dai civili, anche se appartenenti ad altre Forze di Polizia, accedono al corso, previa perdita del grado e della qualifica rivestiti, assumendo quella di allievo carabiniere e sono promossi con le modalità e nei termini prescritti per gli arruolati volontari nell'Arma stessa.

Il personale sottoposto – secondo i rispettivi ordinamenti – a obblighi di servizio dovrà, all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza.
2. Il predetto personale sarà assunto in forza dalla Scuola Marescialli e Brigadieri dalla data che verrà stabilita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e da tale data assumerà la qualità di Allievo.
3. I frequentatori del 15° corso triennale Allievi Marescialli:
 - saranno iscritti, a cura e spese dell'Amministrazione, al corso di laurea in “Scienze giuridiche della sicurezza”, classe L-14, previsto dal piano di studi della Scuola Marescialli e Brigadieri;
 - non potranno far valere gli eventuali esami universitari sostenuti prima dell'ammissione al corso ai fini del conseguimento della laurea prevista al termine del ciclo formativo;
 - non dovranno essere già iscritti a corsi di laurea della stessa classe rispetto a quella prevista per il corso formativo (per classi di laurea o di laurea magistrale diverse, si intendono corsi di studio che si differenziano per almeno due terzi delle attività formative) o che prevedano l'obbligo di frequenza.

Art. 21

Presentazione al corso

1. Il 15° corso triennale Allievi Marescialli, della durata di tre anni accademici, si terrà presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell'Arma dei Carabinieri di Firenze e si svolgerà secondo le norme contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
2. L'Amministrazione ha facoltà di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente articolo 12, siano ancora in possesso della prescritta idoneità psicofisica. Qualora dovessero insorgere dubbi sulla persistenza dell'idoneità psicofisica precedentemente riconosciuta, il predetto Istituto ha facoltà di far sottoporre i vincitori, entro i tre giorni calendariali successivi, a un supplemento di indagini presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri per la verifica dell'idoneità psicofisica al servizio militare nell'Arma dei Carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera c). I provvedimenti di inidoneità o temporanea inidoneità che non si risolveranno entro venti giorni calendariali dalla data fissata per l'effettivo inizio del corso comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneità è definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo 18, con altri candidati idonei.
3. All'atto della visita medica di controllo, i candidati dovranno consegnare:
 - il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di età, ai sensi del Decreto Legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, nonché quelle eventualmente effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovrà essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella;
 - ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, attestante il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. I

candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato nell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente bando;

- un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
- se di sesso femminile dovranno, altresì, consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In caso di positività del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sarà sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sarà rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile.

I militari già in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno esibire il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato nei trenta giorni antecedenti alla data di inizio del corso (scheda o libretto sanitario).

4. I vincitori del concorso:

- senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso la citata Scuola nella data e con le modalità che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito web www.carabinieri.it;
- in caso in possesso di doppia cittadinanza, dovrà indicare, in apposita dichiarazione, secondo il modello in allegato L, che costituisce parte integrante del presente bando, la seconda cittadinanza e in quale Stato è eventualmente soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
- che non si presenteranno presso la citata Scuola Marescialli e Brigadieri nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura della predetta Scuola che, entro i primi venti giorni addestrativi di corso, con riferimento ad eventuali dimissioni di frequentatori, potrà procedere alle sostituzioni con altri candidati idonei in ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve di posti previste. Gli aspiranti convocati, per comprovati gravi motivi – da rendere noti in anticipo per il tramite del competente comando dell'Arma territoriale o di appartenenza, per i militari in servizio nell'Arma – potranno essere autorizzati a differire la presentazione fino a dieci giorni successivi a quello stabilito.

All'atto della presentazione, coloro che non sono militari in servizio nell'Arma dei Carabinieri dovranno compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso/mantenimento dei requisiti previsti.

5. Ai fini dell'iscrizione al corso universitario che sono tenuti a frequentare, a richiesta della Scuola Marescialli e Brigadieri, i vincitori dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
6. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, è irrevocabile.

Art. 22

Designazione per la specializzazione in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare

1. Durante il corso di formazione di base degli Allievi Marescialli, avrà luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare (F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell'Arma dei Carabinieri, che si avvarrà di personale del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, allo scopo di fornire il più adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialità e sulle connesse future attribuzioni. Immediatamente dopo il termine del ciclo di conferenze e, comunque, entro la fine del secondo anno accademico, la Scuola Marescialli e Brigadieri fisserà un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di:
 - a) conferma o revoca della preferenza F.A.A. indicata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - b) espressione ex post della preferenza F.A.A., qualora non espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. La Scuola Marescialli e Brigadieri, ricevute le dichiarazioni di cui al precedente comma 1, formerà un elenco riepilogativo e redigerà la graduatoria per la designazione F.A.A. secondo l'ordine di quella del corso di formazione.

3. Le dichiarazioni di volontà di cui al precedente comma 1 sono definitive ed irretrattabili ai fini della formazione della graduatoria, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di ripianare le vacanze che dovessero residuare nella aliquota di cui al precedente articolo 1, comma 5, sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate e prescegliendo prioritariamente quelli in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentari.
5. Nel caso in cui le dichiarazioni di volontà di cui al precedente comma 1 siano in numero superiore all'aliquota di cui al precedente articolo 1, comma 5, l'Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare il numero dei militari da specializzare in tutela forestale, ambientale e agroalimentare.
6. Al termine del corso, di cui al precedente articolo 21, i militari designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione della durata non inferiore a sei mesi.

Art. 23

Espulsione dal corso

1. I frequentatori del corso potranno essere espulsi, in ogni momento, al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dal combinato disposto dell'articolo 770 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e degli articoli 599 e 615 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con provvedimento adottato dal Direttore della Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante dell'Istituto di formazione.
2. L'espulsione determina il proscioglimento dalla ferma contratta per la frequenza del corso.

Art. 24

Nomina a maresciallo

1. Gli Allievi giudicati idonei al termine degli esami finali del secondo anno accademico saranno nominati al grado di Maresciallo ed iscritti in ruolo secondo le modalità indicate nell'articolo 771 del Decreto Legislativo n. 66/2010.
2. La nomina a Maresciallo, ai sensi dell'articolo 772 del Decreto Legislativo n. 66/2010 sarà sospesa, fino al cessare delle cause impeditive, per coloro che, pur se giudicati idonei al termine del corso di cui all'articolo 766 del Decreto Legislativo 66/2010, si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
 - b) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato;
 - c) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado;
 - d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni.
3. Al termine del corso formativo i conoscitori della lingua tedesca che beneficino del punteggio incrementale loro riconosciuto nella prova facoltativa di lingua straniera, di cui al precedente articolo 15, potranno essere destinati quale primo impiego presso la Legione Carabinieri Trentino Alto Adige.

Art. 25

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it, preferibilmente secondo il modello in allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando.

Art. 26

Trattamento dei dati

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque,

acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
 - a) titolari del trattamento dei dati personali sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, e-mail cgnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it;
 - b) il Responsabile della protezione dei Dati del Ministero della Difesa può essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it, mentre il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Arma dei Carabinieri al numero 0680980 o agli indirizzi e-mail rpd@carabinieri.it o di posta elettronica certificata respprotdati@pec.carabinieri.it;
 - c) il trattamento dei dati personali [svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e dell'art. 2 *ter* del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 *sexies* e *septies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 *octies* del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
 - lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
 - l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti d'impiego/servizio";
 - d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati – nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003 – a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
 - e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
 - f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
 - g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
 - accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;

- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
 - opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
 - proporre reclamo all’Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali;
- h) l’informativa in allegato N relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all’indirizzo www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell’articolo 35-ter, comma 2-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale del reclutamento (inPA) e nell’area concorsi on-line dell’Arma dei Carabinieri.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE

ATTO DI ASSENSO PER L'ARRUOLAMENTO DI UN MINORE NELL'ARMA DEI CARABINIERI
--

Il/I sottoscritto/i¹ _____,
in qualità di² _____
del minore³ _____,

acconsente/acconsentono a che egli, quale partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso triennale di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri, possa:

- prendere parte alle prove concorsuali e agli accertamenti previsti dal bando di concorso;
- contrarre l'arruolamento come Allievo Maresciallo.

In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità⁴.

Il/I dichiarante/i⁵

Note:

¹ cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;

² genitore/genitori esercente/i l'esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;

³ cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;

⁴ deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità dei dichiaranti;

⁵ firma del/i dichiarante/i.

Valutazione dei titoli
(articolo 18 del bando)

Criteri per l'attribuzione dei punteggi in relazione ai titoli di merito posseduti

- a) titoli di studio, individuati in relazione alle classi riconosciute ai sensi del D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004 che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509. Saranno ritenuti validi i titoli accademici rilasciati esclusivamente dalle Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministero dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari (*circolare nr. 7341 del 26 aprile 2023*), nella misura di:
- punto 1, per diploma di laurea magistrale (LM) compreso nelle classi di:
 - LM-3 Architettura del Paesaggio;
 - LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura;
 - LM-6 Biologia;
 - LM-7 Biotecnologie agrarie;
 - LM-8 Biotecnologie industriali;
 - LM-9 Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche;
 - LM-10 Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali;
 - LM-11 Conservazione e Restauro dei Beni Culturali;
 - LM-13 Farmacia e farmacia industriale;
 - LM-14 Filologia moderna;
 - LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichità;
 - LM-17 Fisica;
 - LM-18 Informatica;
 - LM-22 Ingegneria chimica;
 - LM-23 Ingegneria civile;
 - LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni;
 - LM-28 Ingegneria elettrica;
 - LM-29 Ingegneria elettronica;
 - LM-32 Ingegneria informatica;
 - LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
 - LM-48 Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
 - LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali;
 - LM-54 Scienze chimiche;
 - LM-60 Scienze della natura;
 - LM-66 Sicurezza Informatica;
 - LM-69 Scienze e tecnologie agrarie;
 - LM-70 Scienze e tecnologie alimentari;
 - LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale;
 - LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali;
 - LM-74 Scienze e tecnologie geologiche;
 - LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio;
 - LM-82 Scienze statistiche;
 - LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali;
 - LM/SNT1 Scienze Infermieristiche;
 - LM/SNT4 Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione;

- punti 0,75, per diploma di laurea (L) compreso nelle classi di:
 - L-1 Beni Culturali;
 - L-2 Biotecnologie;
 - L-7 Ingegneria civile e ambientale;
 - L-8 Ingegneria dell'informazione;
 - L-9 Ingegneria industriale;
 - L-10 Lettere;
 - L-13 Scienze biologiche;
 - L/SNT/3 Tecnico di laboratorio biomedico;
 - L-17 Scienze dell'architettura;
 - L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
 - L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali;
 - L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari;
 - L-27 Scienze e tecnologie chimiche;
 - L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche;
 - L-30 Scienze e tecnologie fisiche;
 - L-31 Scienze e tecnologie informatiche;
 - L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
 - L-34 Scienze geologiche;
 - L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali;
 - L-41 Statistica;
 - L/SNT1 Professioni Sanitarie Infermieristiche;
 - L/SNT4 Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi;
- punti 0,25, per altri diplomi di laurea magistrale o titolo equipollente;
- punti 0,15, per altri diplomi di laurea o titolo equipollente.

Per i suindicati titoli di studio sarà attribuito solo il punteggio previsto per il più elevato tra quelli posseduti, fino ai rispettivi massimi.

Al candidato in possesso sia del diploma di laurea (L) e sia di quello di laurea magistrale (LM) – conseguente al primo – è attribuito il punteggio relativo esclusivamente al titolo più elevato;

b) possesso delle seguenti certificazioni informatiche:

- CIFI (Certified Information Forensics Investigator) o OPST (OSSTMM Professional Security Tester) o SSCP (Systems Security Certified Practitioner): 1 punto;
- EUCIP (European Certification of Informatics Professionals): 0,5 punti;
- altre certificazioni informatiche riconosciute a livello europeo ed internazionale, rilasciate negli ultimi 3 anni antecedenti la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso: 0,2 punti.

Detti punteggi possono essere attribuiti solo ai candidati che hanno dichiarato in domanda di partecipazione il possesso delle citate certificazioni. In caso di possesso di più certificazioni, verrà attribuito solo il punteggio più elevato risultante per una di esse.

I candidati che hanno dichiarato in domanda il possesso delle citate certificazioni non potranno sostenere la prova facoltativa di informatica di cui all'articolo 16 del bando.

PROGRAMMA DELLE PROVE DI CONCORSO

1. Prova preliminare

La prova consisterà nella somministrazione di un questionario comprendente un numero di quesiti a risposta multipla predeterminata e sarà strutturata su argomenti di cultura generale (italiano, storia, geografia, matematica, geometria, Costituzione e cittadinanza italiana, scienze), di informatica (conoscenze delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse) e su quesiti di carattere logico-deduttivo e di ragionamento verbale e numerico.

Saranno previsti anche quesiti finalizzati ad accertare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra il francese, l'inglese, lo spagnolo e il tedesco.

Successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto e comunque per un congruo periodo antecedente alla data di svolgimento della prova, sarà resa disponibile la "banca dati items", solo come mero ausilio allo studio, per consentire ai candidati di esercitarsi sulla tipologia di quesiti che comporranno la prova (fatta eccezione per quelli di lingua straniera e di quelli di ragionamento verbale finalizzati a verificare la comprensione di un testo ed istruzioni scritte) mediante un'apposita piattaforma informatica di simulazione, disponibile nell'area concorsi del sito istituzionale www.carabinieri.it ed attivabile tramite il codice di sicurezza, univoco e personale per ciascun candidato (alfanumerico - senza il codice concorso - e a barre) riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La prova potrà essere effettuata anche mediante l'uso di strumenti digitali. In tal caso, le modalità di svolgimento saranno indicate nelle norme tecniche.

La Commissione, prima dell'inizio della prova (o di ogni turno di prova, se la stessa avrà luogo in più turni), provvederà a far distribuire ai candidati il materiale necessario e fornirà ai medesimi tutte le informazioni sul corretto espletamento della prova e sulle norme comportamentali da osservare, pena l'esclusione dal concorso.

Durante la prova:

- non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice;
- non è ammesso introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico che dovranno essere obbligatoriamente spenti;
- non è consentito apporre alcun segno distintivo sul modulo risposta test (né sul fronte, né sul retro);
- è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito.

Il candidato che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro candidato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La Commissione, al termine della prova, se sarà svolta in turno unico, ovvero al termine di ogni turno di prova:

- adotterà le misure necessarie alla custodia dei moduli risposta test compilati dai candidati;
- sovrintenderà alla correzione automatizzata degli elaborati con l'ausilio di personale tecnico e di strumenti informatici, forniti dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri.

2. Prova scritta di conoscenza della lingua italiana

I candidati che hanno superato la prova preliminare saranno sottoposti alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana.

Essa consisterà nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla, volta a verificare la padronanza linguistica attraverso l'accertamento della conoscenza delle strutture fondamentali della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, lessico e semantica), delle abilità di ragionamento verbale induttivo, nonché della capacità di comprensione di un testo scritto (intesa come capacità di saper leggere e comprendere testi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi).

Durante la prova:

- non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice;
- non è ammesso introdurre nell'aula borse, borselli, bagagli, dizionari, appunti, carta per scrivere, pubblicazioni e qualsiasi tipo di strumento elettronico che dovranno essere obbligatoriamente spenti;
- non è consentito apporre alcun segno distintivo sul modulo risposta test (né sul fronte, né sul retro);
- è autorizzato il solo utilizzo di penne a sfera a inchiostro indelebile nero, che il candidato deve portare al seguito.

Il candidato che contravviene alle disposizioni impartite o comunque abbia copiato in tutto o in parte le risposte da appunti o da un altro candidato è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

I candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 18/30 saranno ammessi a sostenere le prove successive.

Il punteggio conseguito nella prova sarà utile per la formazione della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 18 del bando.

3. Prova orale

La prova, della durata indicativamente di venti minuti e comunque non oltre i trenta minuti, consisterà in una interrogazione su argomenti tratti da tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle materie di cui alle successive tabelle.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 18/30, costituito dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. Tale punteggio, sarà utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo articolo 18 del bando. L'esito della prova sarà notificato all'interessato.

STORIA CONTEMPORANEA	
tesi 1	Il giacobinismo e le rivoluzioni in Italia; Napoleone Bonaparte e la campagna d'Italia; l'egemonia napoleonica in Europa; il blocco continentale del 1806: conseguenze economiche e politiche; la campagna di Russia del 1812 e il crollo dell'Impero; gli effetti politici del dominio napoleonico in Italia e in Europa.
tesi 2	La restaurazione in Europa; la Santa Alleanza; le società segrete nei primi decenni del secolo XIX; i moti rivoluzionari del 1820-21; la questione d'Oriente nel secolo XIX; i moti rivoluzionari del 1830 in Europa; la rivoluzione del 1848 in Francia: Luigi Napoleone; Napoleone III e il crollo del II Impero; la terza repubblica in Francia.
tesi 3	Il programma democratico e repubblicano del Mazzini; Carlo Cattaneo e l'idea degli Stati Uniti d'Europa; il dibattito politico: Mazzini, Gioberti, Balbo; Gioberti e il neoguelfismo; le rivoluzioni del 1848; gli avvenimenti del 1848 in Italia e gli Statuti; la prima guerra d'indipendenza italiana; la Repubblica romana del 1849; gli sviluppi della situazione italiana e la sconfitta dei democratici nel 1849.
tesi 4	La seconda guerra d'indipendenza italiana; la spedizione dei Mille e le rivolte contadine; l'emigrazione italiana; il primo decennio unitario: l'economia e la politica estera; la politica economica e diplomatica della destra storica; tentativi di Garibaldi di liberare Roma dopo il 1860; l'unificazione amministrativa: la questione meridionale; il brigantaggio meridionale e l'inchiesta Massari; la terza guerra d'indipendenza italiana; Pio IX: il Sillabo e il Concilio Vaticano I; lo Stato e la Chiesa: cattolici e liberali dopo l'unità d'Italia; Roma capitale: la legge delle guarentigie.
tesi 5	La sinistra al potere nel 1876; da Crispi a Giolitti; la sinistra al potere: il trasformismo e la politica estera; la rete ferroviaria italiana prima e dopo l'unificazione; la scolarizzazione in Italia dopo l'unificazione; l'espansione coloniale italiana sino a Giolitti; la struttura industriale italiana alla fine del secolo XIX; il protezionismo e la questione sociale; l'epoca giolittiana: lo sviluppo economico dell'Italia e la conquista della Libia.
tesi 6	Lo sviluppo dell'agricoltura europea nei primi decenni del secolo XIX; i processi di unificazione europea; la costituzione del secondo impero tedesco; l'egemonia continentale della Germania: la politica estera del Bismarck; la crisi balcanica e il congresso di Berlino; la Triplice Alleanza.

tesi 7	Lo sviluppo industriale europeo nella prima metà del secolo XIX; le condizioni del proletariato europeo nella prima metà del secolo XIX; i movimenti socialisti europei e la prima Internazionale; Marx e il Manifesto dei comunisti; gli Stati protagonisti della seconda rivoluzione industriale; incremento demografico ed emigrazione nell'Europa del secolo XIX; la questione sociale: il nuovo assetto politico-diplomatico dell'Europa nella seconda metà del secolo XIX; la seconda Internazionale e l'enciclica <i>De rerum novarum</i> ; la crisi del socialismo: revisionismo, sindacalismo, bolscevismo.
tesi 8	L'espansione coloniale europea in Africa: le crisi internazionali; l'espansionismo della Francia nell'Africa settentrionale; le rivalità anglo-franco-russe dopo l'apertura del canale di Suez; l'economia mondiale dopo le due guerre mondiali; dal secondo dopoguerra alla globalizzazione; l'Italia fra Dopoguerra e ricostruzione; il processo d'integrazione economica europea dal 1951; il miracolo economico italiano; la crisi energetica degli anni settanta nell'Europa occidentale e l'OPEC; l'economia italiana dopo la crisi petrolifera; gli anni di piombo in Italia; la crisi della Prima Repubblica; la Seconda Repubblica.
tesi 9	Le nuove forze politiche in Italia: cattolici e nazionalisti; le cause economiche e politiche della prima guerra mondiale; la neutralità italiana e il patto di Londra; la ritirata di Caporetto; i trattati di pace dopo la prima guerra mondiale; l'atteggiamento delle potenze vincitrici e il trattato di Versailles; le relazioni internazionali dal 1923 al 1939; i Fronti popolari tra le due guerre mondiali; la resistenza in Europa e la costituzione delle Nazioni Unite.
tesi 10	Gli Stati Uniti d'America (U.S.A.) alla metà del secolo XIX; l'emancipazione degli schiavi nel secolo XIX; l'economia americana e la crisi del 1929; la crisi economica del 1929 in Europa; F. D. Roosevelt e la politica del "new deal"; la seconda guerra mondiale: gli U.S.A in Italia e in Europa, l'atomica sul Giappone e la fine del conflitto; il piano Marshall; gli U.S.A. e la "Nuova frontiera" di Kennedy; la guerra del Vietnam.
tesi 11	Le tesi di aprile e la rivoluzione bolscevica; la Rivoluzione di ottobre e il trattato di Brest-Litovsk; la politica economica di Lenin: il comunismo di guerra e la nuova politica economica (NEP); U.R.S.S.: Stalin e i piani quinquennali; la caduta dei regimi comunisti europei; la rivoluzione cinese e la guerra di Corea; la Jugoslavia dopo la morte di Tito; la riunificazione della Germania dopo il 1989; dall'U.R.S.S. alla C.S.I.: Gorbaciov e il processo di rinnovamento del sistema comunista; il postcomunismo nei paesi dell'est europeo; la Polonia di Lech Walesa e Karol Wojtyła.
tesi 12	Il secondo conflitto mondiale: le cause dello scoppio della guerra; fronti di guerra e alleanze; la seconda fase del conflitto e la vittoria degli Alleati; le conferenze di Yalta e di Potsdam; la "guerra fredda"; la crisi del mondo bipolare e nuovi equilibri internazionali; Il mondo arabo; le origini della questione palestinese; i conflitti arabo-israeliani; il fondamentalismo islamico; la guerra santa di Al-Qaeda; l'attacco alle Torri Gemelle.

GEOGRAFIA	
tesi 1	L'orientamento: a) l'equatore, i meridiani, i paralleli; b) le coordinate geografiche: la latitudine e la longitudine; c) orientamento assoluto e relativo.
tesi 2	I fenomeni vulcanici e i fenomeni sismici: a) edifici vulcanici, tipi di eruzioni e prodotti dell'attività vulcanica; distribuzione geografica; b) fenomeni di vulcanesimo secondario; distribuzione geografica; c) natura e origine dei terremoti; distribuzione geografica; la tettonica a placche; d) la forza e gli effetti di un terremoto; propagazione e registrazione delle onde sismiche.
tesi 3	Elementi di climatologia: a) il clima e le fasce climatiche; b) i venti, le correnti; c) i cambiamenti climatici: aspetti, cause e soluzioni.

tesi 4	Elementi di geografia economica: a) il problema dell'energia. Nuove prospettive tecnologiche e geo-economiche delle industrie; b) agricoltura e attività primarie: la produzione in Italia e nel resto del mondo; c) geografia della povertà e flussi migratori; d) lingue, religioni ed etnie nel mondo.
tesi 5	L'Italia: a) le caratteristiche fisiche del territorio: monti, realtà collinari e carsiche, laghi, fiumi, pianure; mari e porti; b) caratteri strutturali dell'agricoltura: produzioni agricole e forestali; le produzioni dell'allevamento e della pesca; caratteri strutturali dell'industria e produzioni; i commerci e le altre attività terziarie; c) vie di comunicazione e traffici; il Mediterraneo.
tesi 6	L'Europa: a) caratteristiche fisiche del territorio: monti, massicci e realtà collinari, laghi, fiumi, pianure; mari e porti; b) l'Europa e gli europei. Territorio e storia. Aspetti politico-economici e problemi sociali; c) la Francia, gli stati del Benelux, la Germania, la Gran Bretagna e l'Irlanda, gli stati scandinavi, gli stati alpini, gli stati della penisola balcanica, gli stati del Mediterraneo orientale, gli stati iberici, gli stati dell'Europa centro-orientale, gli stati dell'Europa sud-orientale; la Russia e l'Ucraina.
tesi 7	I paesi extra europei: a) l'America del nord - caratteristiche fisiche del territorio: monti, massicci e realtà collinari, laghi, fiumi, pianure; mari e porti; le popolazioni; l'economia; gli stati; b) l'America latina: Caratteristiche fisiche e geografiche, storia della colonizzazione (Messico; Brasile; Venezuela); c) l'Asia - caratteristiche fisiche del territorio: monti, massicci e realtà collinari, laghi, fiumi, pianure; mari e porti (Cina; India e Pakistan; le Coree; Giappone); d) Medio-Oriente - caratteristiche fisiche del territorio: monti, massicci e realtà collinari, laghi, fiumi, pianure; mari e porti; (Iran, Iraq, Afghanistan, Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Kuwait e Yemen, Gibuti, Palestina, Israele, Siria e Turchia) e Nord-Africa- caratteristiche fisiche del territorio: monti, massicci e realtà collinari, laghi, fiumi, pianure; mari e porti; (Maghreb, Egitto e paesi del Sahel). Le terre del deserto, dell'Islam e del petrolio; e) Artide e Antartide: caratteristiche del territorio.

COSTITUZIONE E CITTADINANZA ITALIANA	
tesi 1	Gli elementi costitutivi dello Stato; forme di Stato; la norma giuridica: struttura e caratteristiche; i rapporti etico-sociali nella Costituzione italiana; il pluralismo dell'informazione e la libertà di manifestazione del pensiero; l'ONU: scopi, funzioni e organi.
tesi 2	Le caratteristiche dello Statuto Albertino; le forme di governo; i principi fondamentali della Costituzione italiana; la democrazia, il corpo elettorale e il diritto di voto; la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di circolazione e di soggiorno; l'Unione Europea dal Trattato di Maastricht ad oggi.
tesi 3	La Struttura e caratteristiche della Costituzione della repubblica italiana; gli Organi costituzionali; il Parlamento e la funzione legislativa; il procedimento di revisione costituzionale; i rapporti civili nella Costituzione; la carta dei diritti fondamentali nell'Unione Europea: contenuti e struttura.
tesi 4	Dallo Stato liberale allo Stato sociale; il Governo e la funzione esecutiva; il sistema elettorale e il corpo elettorale; la magistratura e la funzione giurisdizionale; i rapporti economici nella Costituzione italiana; gli atti dell'unione Europea.

tesi 5	Il Presidente della Repubblica: poteri e attribuzioni; la Pubblica Amministrazione e i principi costituzionali dell'attività amministrativa: principio di legalità, di imparzialità, di buon andamento, di trasparenza, di economicità, di efficacia e di pubblicità; i doveri nella Costituzione; le autonomie locali: Regione, Provincia, Comune; i rapporti Politici nella Costituzione Italiana; evoluzione storica dell'Unione Europea.
tesi 6	Le funzioni dello Stato e il principio della separazione dei poteri; le fonti dell'ordinamento interno; la Corte Costituzionale: poteri e attribuzioni; la libertà di riunione e di associazione, la libertà di religione; la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; gli organi comunitari e le fonti comunitarie.

4. Prova facoltativa di lingua straniera

- a) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di lingua straniera verrà sottoposto ad una prova scritta la cui durata è fissata in non meno di 40 (quaranta) minuti, che consisterà nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti a risposta multipla predeterminata. Al termine della prova, sarà assegnata ad ogni candidato una valutazione espressa in trentesimi, calcolata attribuendo 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data, multipla o errata. I candidati che conseguiranno nella prova scritta una votazione minima di 18/30 sosterranno una successiva prova orale della durata non inferiore a 10 minuti, che si intenderà superata con il conseguimento di una votazione minima di 18/30.
- b) Ai candidati che supereranno entrambe le prove, sarà assegnato un voto finale in trentesimi, corrispondente alla media delle votazioni conseguite nella prova scritta e in quella orale. La votazione finale così ottenuta determinerà per ciascun candidato l'attribuzione di un punteggio incrementale utile per la formazione della graduatoria finale di merito di cui all'articolo 18 del bando, così ripartito:

per le lingue inglese, araba, cinese e francese

votazione		punteggio incrementale
da	a	
18/30	21,5/30	0,5
22/30	24,5/30	1
25/30	27,5/30	1,5
28/30	30/30	2

per le restanti lingue di cui all'articolo 15

votazione		punteggio incrementale
da	a	
18/30	20,5/30	0,25
21/30	23,5/30	0,5
24/30	26,5/30	0,75
27/30	30/30	1

5. Prova facoltativa di informatica

- a) Il candidato che richieda di effettuare la prova facoltativa di informatica, verrà sottoposto ad una prova scritta la cui durata è fissata in non meno di 40 (quaranta) minuti, che consisterà nella somministrazione di 30 (trenta) quesiti per l'accertamento delle competenze del candidato in tema di programmazione informatica di base e avanzata, sistemi di rete e sicurezza IT. Coloro che hanno dichiarato in domanda il possesso delle certificazioni informatiche, di cui all'allegato B, lettera b), del presente bando, non potranno sostenere la prova. La prova si intenderà superata al conseguimento di una votazione minima di 18/30.
- b) Ai candidati che superano la prova, sarà assegnato un valore incrementale, utile per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 18 del bando, secondo la seguente tabella:

votazione		punteggio incrementale
da	a	
21/30	23/30	0,5
24/30	26/30	1
27/30	28/30	1,5
29/30	30/30	2

ISTANZA DI RICONVOCAZIONE
(articolo 8, comma 3 del bando)

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____)
il ____/____/____ residente a _____ (____) in via _____ n.____
tel.: _____ indirizzo email: _____
in qualità di candidato regolarmente convocato/a alle ore _____ del giorno _____
per sostenere la prova/accertamento _____ del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 15° corso triennale di 626 Allievi Marescialli del
ruolo Ispettori dell'Arma dei Carabinieri,

CHIEDE

la riconvocazione alla suddetta prova/accertamento in altra data, non più modificabile e compatibile
con il calendario di svolgimento della prova/accertamento stesso, per i motivi di seguito indicati¹:

- ☐ concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi per l'ammissione a²: _____
- ☐ contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato³: _____
- ☐ contestuale convocazione alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato³: _____
- ☐ contestuale convocazione alle prove INVALSI
e alla discussione della laurea³: _____
- ☐ mancato rilascio della documentazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il servizio sanitario nazionale⁴: _____

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

DOCUMENTI DA ALLEGARE:

- documento di identità;
- documentazione probatoria (convocazione ad altro concorso/esame di stato/prove INVALSI, ecc.).

NOTE:

¹ barrare la casella di interesse, non saranno prese in considerazione casistiche diverse da quelle elencate;

² indicare il concorso a cui si partecipa e specificare il periodo;

³ specificare l'accertamento e le giornate di prova/accertamenti;

⁴ specificare la documentazione mancante.

PROVA DI EFFICIENZA FISICA

ESERCIZI		UOMINI	DONNE	PUNTEGGIO ¹
corsa 1000 metri piani		tempo superiore a 3' e 50''	tempo superiore a 4' e 30''	inidoneo
		tempo compreso tra 3' e 50'' e 3' e 32''	tempo compreso tra 4' e 30'' e 4' e 11''	0 punti
		tempo compreso tra 3' e 31'' e 3' e 21''	tempo compreso tra 4' e 10'' e 4' e 01''	0,5 punti
		tempo uguale o inferiore a 3' e 20''	tempo uguale o inferiore a 4' e 00''	1 punto
piegamenti sulle braccia ²		piegamenti in numero inferiore a 25	piegamenti in numero inferiore a 20	inidoneo
		piegamenti in numero uguale o superiore a 25	piegamenti in numero uguale o superiore a 20	0 punti
salto in alto ³	obbligatorio	altezza inferiore a cm. 120	altezza inferiore a cm. 100	inidoneo
		altezza cm. 120	altezza cm. 100	0 punti
	facoltativo	altezza cm. 130	altezza cm. 110	0,5 punti
		altezza cm. 140	altezza cm. 120	1 punto

¹ sarà attribuito soltanto il punteggio previsto per la migliore prestazione ottenuta;

² da eseguirsi nel tempo massimo di 1' e 30'' senza interruzioni;

³ la prova è obbligatoria solo per l'altezza minima prevista ed è invece facoltativa per le misure superiori, cui è connessa l'attribuzione di punteggio incrementale. Per il superamento della prova obbligatoria sono consentiti due tentativi; per quelle successive un solo tentativo. Il tempo massimo di effettuazione di ogni singolo esercizio è di 1'.

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI EFFICIENZA FISICA

Per esigenze organizzative, la commissione potrà far svolgere ai candidati gli esercizi indicati anche con una sequenza diversa da quella riportata nelle tabelle.

Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinerà un giudizio di inidoneità e il candidato non sarà ammesso alle successive prove del concorso. Il superamento di tutti gli esercizi darà luogo all'attribuzione di punteggi incrementali secondo le modalità indicate a fianco di ciascun esercizio.

Il candidato che, prima dell'inizio degli esercizi, lamenta postumi di infortuni precedentemente subiti o accusa una indisposizione o si infortuna durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovrà farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito il personale medico presente, adotterà le conseguenti determinazioni. Nel caso di postumi di infortuni precedentemente subiti è facoltà del candidato esibire alla commissione idonea certificazione medica.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento:

- al provvedimento del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri di cui all'articolo 6, comma 4;
- a quanto sarà determinato dalla commissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) prima dello svolgimento degli esercizi con apposito verbale.

(intestazione dello studio del medico di fiducia, di cui all'articolo 25 L. 833/1978)

CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

Cognome _____ Nome _____,

nato a _____ (____), il _____,

residente a _____ (____), in via _____, n. _____,

codice fiscale _____, identificato mediante documento d'identità

tipo: _____, n. _____,

rilasciato il ____/____/____, da _____.

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE

(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PD (favismo)	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie ¹	In atto	Pregressa	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapia farmacologiche in atto: _____

Altre eventuali annotazioni: _____

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

¹ In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

(luogo)

(data)

firma interessato
(o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale)

Il medico

(timbro e firma)

DICHIARAZIONE DI CONSENSO PER INDAGINI RADIOLOGICHE

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio per il sangue, per gli organi ad alto ricambio cellulare, ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO¹

(articolo 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il sottoscritto _____,
nato a _____, prov. di (____), il
____/____/____, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle
radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto
all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi
all'esame.

_____, _____
(luogo) (data)

Il dichiarante

(firma leggibile del candidato)DICHIARAZIONE DI CONSENSO²

(articolo 169, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101)

Il/I sottoscritto/i _____
_____, genitore/genitori/tutore di _____ nato a
_____, prov. di (____), il ____/____/____, dopo aver letto quanto sopra,
reso/i edotto/i circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, presta/prestano libero consenso
affinché il proprio figlio/pupillo, sia sottoposto all'eventuale indagine radiologica richiesta, in quanto
pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

_____, _____
(luogo) (data)

Il/I dichiarante/i

(firme leggibili dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale)

Note:

¹ tale dichiarazione va sottoscritta, prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso, dai candidati che all'atto degli stessi siano maggiorenni;

² tale dichiarazione – debitamente compilata e sottoscritta – dovrà, invece, essere portata al seguito dai candidati minorenni, per essere consegnata prima dell'eventuale effettuazione degli esami radiologici prescritti dal bando di concorso.

ATTO DI ASSENSO ALLA RACCOLTA DEL CAMPIONE DI URINE PER INDAGINI TOSSICOLOGICHE
--

Il/I sottoscritto/i _____¹
 nato/i a _____, in
 qualità di _____² del
 minore _____³ nato a

_____(_____), dopo aver letto il testo del bando di concorso per
 l'ammissione al 15° corso triennale di 626 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei
 Carabinieri e delle relative norme tecniche, presto libero consenso all'Amministrazione ad effettuare
 gli accertamenti tossicologici indicati nel citato bando sulle urine del figlio/minore di cui sono
 genitore/tutore, pienamente consapevole anche dei conseguenti provvedimenti connessi ad un
 eventuale esito positivo al test di conferma di 2° livello.

Inoltre dichiaro di essere consapevole che il candidato minorenne suindicato firmerà in sede
 concorsuale l'attestazione di corretta esecuzione del prelievo di urina.

In allegato fotocopia/e del/i documento/i di identità⁴.

_____, _____/_____/_____
 (luogo) (data)

Il/I dichiarante/i⁵

Note:

¹ cognome, nome e data di nascita dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o del tutore;

² genitori o genitore esercente l'esclusiva responsabilità genitoriale o tutore;

³ cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;

⁴ deve essere allegata fotocopia non autenticata del documento di identità del/i dichiarante/i;

⁵ firma del/i dichiarante/i.

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ (_____) il _____
 residente a _____ in via _____
 codice fiscale _____
 documento d'identità: n° _____
 rilasciato in data _____ da _____
 eventuale Ente di appartenenza _____

DICHIARA

1. di aver fornito all'Ufficiale medico dell'Infermeria del Reparto d'Istruzione elementi informativi veritieri e completi in merito al proprio stato di salute attuale e pregresso, con particolare riguardo al deficit di G6PD – favismo, a crisi emolitiche e a ricoveri ospedalieri;
2. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
3. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
4. di informare tempestivamente il Comando di appartenenza e l'Ufficiale medico in caso di insorgenza di sintomi e/o manifestazioni clinico patologiche correlate al deficit di G6PD durante l'attività di servizio;
5. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere, incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data _____

Firma del dichiarante

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso della visita medica di controllo in data _____.

Luogo e data _____

L'Ufficiale medico

(timbro e firma)

**DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO OBBLIGHI MILITARI
PER IL RECLUTAMENTO QUALE ALLIEVO MARESCIALLO
(articolo 21, comma 4 del bando)
(da compilare in stampatello)**

Il sottoscritto _____,
(specificare cognome e nome)¹

nato a _____ (prov. _____), il _____,

residente a _____ (prov. _____),

in via/piazza _____, c.a.p. _____,

Sesso _____, codice fiscale _____,

**consapevole delle conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci,
dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:**

– di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

_____;

_____;

_____;

– di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

_____;

_____;

_____.

Località e data _____

(firma in originale, non in stampatello, del candidato)²

NOTE:

¹ riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;

² la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione.

Al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento

cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it

OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'AMMISSIONE AL 15° CORSO TRIENNALE (2025-2028) DI 626 ALLIEVI MARESCIALLI DEL RUOLO ISPETTORI DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente in _____ c.a.p. _____

Via _____ n. _____ Tel. _____

indirizzo P.E.C. _____

CHIEDE

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo:

- ☐ l'invio a mezzo P.E.C.;
- ☐ di prendere visione ⁽¹⁾ *;
- ☐ copia conforme ⁽²⁾ *,

dei documenti relativi:

- ☐ PROVA SCRITTA (ART. 9);
- ☐ PROVA DI EFFICIENZA FISICA (ART. 10);
- ☐ ACCERTAMENTO PSICO-FISICO (ART. 12);
- ☐ ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 13);
- ☐ PROVA ORALE (ART. 14);
- ☐ GRADUATORIA FINALE DI MERITO (ART. 18),

per i seguenti motivi:

Si allega copia del documento di identità.

Il sottoscritto dichiara inoltre ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, di essere informato che i dati personali contenuti nella presente richiesta saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene presentata.

Luogo e data	Firma

(*) In tal caso il diritto di accesso sarà esercitato presso i Comandi Legione Carabinieri - Nuclei Relazioni con il Pubblico.

NOTE:

(1) La sola visione non comporta costi. Il costo di fotocoproduzione, di imposta di bollo, i “diritti di ricerca e visura” sono dovuti in relazione al numero di documenti richiesti in copia.

L’accedente, dopo l’esame gratuito, potrà comunque richiedere l’estrazione di copia semplice sia mediante la consegna della copia cartacea (con il pagamento dei costi di fotocoproduzione) sia con l’invio in posta elettronica certificata o mediante il trasferimento su DVD/CD non riscrivibile e al primo utilizzo.

(2) In questo caso, all’atto del ritiro della documentazione:

è necessario assolvere al pagamento dell’imposta di bollo mediante applicazione di una marca da € 16,00, così come previsto dall’art. 3 della tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 e dall’art. 7-bis, co. 3 del D.L. 43/2013:

- sull’istanza di accesso;
- sugli atti richiesti, in ragione di una marca per ogni 4 pagine o frazione.

Tabella dei costi per l’estrazione di copie:

COSTI	Diritti di Ricerca e Visura (1) € 0,50 (per ogni 4 pagine o frazione)	Costo di Fotoriproduzione (1) € 0,26 (per ogni 2 pagine o frazione)	Imposta di bollo (2) € 16,00 Istanza di accesso Atti richiesti (una marca ogni 4 pagine o frazione)
Trasferimento telematico a mezzo PEC o CD/DVD ⁽¹⁾	SI		
Copia semplice ⁽¹⁾	SI	SI	
Copia conforme all’originale ⁽²⁾	SI	SI	SI

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ARMA DEI CARABINIERI

INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale www.carabinieri.it, nell'area concorsi, raggiungibile al link <https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>, Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

CHI TRATTA I SUOI DATI PERSONALI

I **Titolari del trattamento** sono il Ministero della Difesa e, per gli aspetti concernenti la procedura di reclutamento e l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego, l'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Romania n. 45, il cui "punto di contatto" è il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, viale Tor di Quinto, n. 119, cgcnsrdocs@carabinieri.it, posta elettronica certificata crm34920@pec.carabinieri.it.

QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

È necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n. 487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio".

IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, l'Arma dei Carabinieri tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);
- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui sono sottoposti il Ministero della Difesa e l'Arma dei carabinieri, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporto di impiego/servizio";
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Anx. A** si riportano le norme che autorizzano l'Arma dei Carabinieri a trattare i Suoi dati.

A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI

A titolo di informazione generale, si premette che l'Arma dei Carabinieri può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento indette o gestite dall'Arma dei Carabinieri, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- tra il Ministero della Difesa (*sue articolazioni - Direzioni competenti*) e l'Arma dei Carabinieri;
- all'Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all'Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell'ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei (*presso l'archivio del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri e quello del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare*) o digitali (*presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR.

PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie.

DIRITTI PRIVACY

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Anx. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali.

BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono **lecito** il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali*”;
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante** “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nell’area concorsi del sito dell’Arma dei Carabinieri al seguente link:
<https://www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi>.

REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Articolo 15
Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
 - a) le finalità del trattamento;
 - b) le categorie di dati personali in questione;
 - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
 - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
 - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
 - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
 - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
 - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Sezione 3
Rettifica e cancellazione

Articolo 16
Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
 - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
 - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
 - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
 - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
 - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
- a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
 - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
 - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
 - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;
 - e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18

Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
 - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
 - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
 - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19
Obbligo di notifica in caso di rettifica
o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Capo III Sezione 4
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato
relativo alle persone fisiche

Articolo 21
Diritto di opposizione

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Capo VIII
Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni

Articolo 77
Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.